



TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO

Terza Sezione Civile

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **395/2025**

tra

Parte_1 (c.f. **P.IVA_1**) in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANNA ATTANASIO e GRUOSSO CARMINE;

Parte opponente

e

Controparte_1 (c.f. **P.IVA_2**), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO DENTE e MICHELE
BARTOLO;

Parte opposta

Oggi **17 settembre 2025**, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi:

per parte opponente, l'avv. Gruosso, procuratore costituito;

Per parte opposta, l'avv. Michele Bartolo, anche per delega dell'altro procuratore costituito.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e alle note conclusionali depositate e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*.

Il Giudice

dott.ssa Enza Faracchio



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO

Terza Sezione Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **395/2025** promossa dal:

Parte_1 (c.f. **P.IVA_1**), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avv. ANNA ATTANASIO e dell'avv. CARMINE GRUOSSO;

Parte opponente

Nei confronti del

Controparte_1 (c.f. **P.IVA_2**), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO DENTE e dall'avv. MICHELE
BARTOLO;

Parte opposta

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso per decreto ingiuntivo il **Controparte_1** ha
richiesto ed ottenuto in data 5.12.2024 il D.I. n. 2169/2024, con cui il Tribunale di Salerno ha ingiunto al
Parte_1 di pagare in favore della parte ricorrente la somma di € 520.581,07, oltre
interessi e rivalutazione dalla scadenza fino all'effettivo soddisfo, a titolo di omessa corresponsione della
relativa quota statutaria per il ripianamento della perdita di esercizio, come risultante dal bilancio approvato
in data 18.6.2024.

Con atto di citazione notificato in data 20.1.2025 il **Parte_1** ha proposto opposizione
avverso il predetto decreto ingiuntivo, contestando la pretesa creditoria azionata in via monitoria ed
eccependo, in via preliminare, la nullità del decreto per incompetenza del Tribunale adito attesa la presenza
all'interno dello Statuto del **Controparte_1** di una clausola compromissoria in base
alla quale ogni controversia tra i Comuni consorziati tra essi e il **CP_1** sarà rimessa alle determinazioni
di un collegio arbitrale *ex art. 62*; nel merito, l'opponente ha contestato la pretesa creditoria e chiesto la
revoca o la declaratoria di inefficacia dell'ingiunzione opposta, con accertamento della insussistenza del

credito azionato e conseguente rigetto della originaria domanda monitoria, oltre che con condanna al rimborso delle spese di lite.

Il Controparte_1 si è costituito nel presente giudizio di opposizione chiedendo, in via preliminare, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, l'accertamento del credito posto a fondamento del provvedimento monitorio, con conseguente rigetto dell'opposizione spiegata.

Instaurato il contraddittorio tra le parti, depositate le memorie ex art. 171 *ter* c.p.c., rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto, vista la rilevanza della questione preliminare in merito alla eccepita competenza arbitrale, la causa è stata rinviata per conclusioni e discussione ex art. 281 *sexies* e alla data odierna, rassegnate le conclusioni delle parti come da verbale, è quindi stata decisa.

Ciò detto brevemente sulla posizione difensiva delle parti e sull'*iter* del procedimento è possibile passare all'esame delle questioni controverse.

Preliminarmente, in rito, occorre affrontare la questione dell'interpretazione della clausola compromissoria in discussione, al fine di stabilire la natura rituale o irrituale dell'arbitrato scelto dalle parti.

La Cassazione, in tema di interpretazione sulla clausola arbitrale, ha sancito che la clausola arbitrale deve essere interpretata con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse (in tal senso, ad esempio, Cass. civ., sez. I, sent. n. 21059 del 7.8.2019).

Nel caso di specie l'art. 62 dello Statuto del Controparte_2 qualifica espressamente l'arbitrato scelto dalle parti come arbitrato irrituale.

Sul punto va rilevato che in giurisprudenza risulta pacifico che laddove sia stata sollevata un'eccezione con la quale si deduca l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non si pone una questione di giurisdizione o di competenza in senso tecnico, ma piuttosto una questione di proponibilità della domanda, in quanto i contraenti hanno scelto la risoluzione negoziale della controversia, rinunciando alla tutela giurisdizionale (in tal senso Cass. civ., SS.UU., ord. n. 24153, del 25.10.2013; Cass. civ., sez. I, sent. n. 10332, del 19.05.2016, Cass. civ., sez. III., ord. n. 21942, del 10.9.2018).

La Cassazione, sempre sul tema della clausola compromissoria, ha altresì precisato che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, di dichiarare la nullità del decreto opposto, non avendo gli arbitri il potere di pronunciare provvedimenti *inaudita altera parte* (così *ex multis* ancora Cass. civ., Sez. I., sent. 30 febbraio 2019, n. 24444; Cass. Sez. unite n. 21550/2017).

Ne consegue che la questione della validità o interpretazione della clausola compromissoria è da considerarsi attinente al merito della controversia e la relativa decisione si connota come pronuncia su questione preliminare di merito.

Ciò precisato, occorre stabilire se la controversia relativa all'opposizione al decreto ingiuntivo rientri nell'ambito applicativo della clausola arbitrale di cui all'art. 62 dello Statuto, che devolve ad un collegio arbitrale composto da tre membri ogni controversia tra i Comuni consorziati tra essi e il **CP_1**, derivante dalla interpretazione e/o esecuzione del predetto Statuto.

In particolare, va stabilito se l'oggetto della controversia possa essere ricompreso nell'alveo dell'art. 838 bis c.p.c. secondo il cui disposto *“gli atti costitutivi delle società [...] possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”*.

Nel caso di specie si controverte sull'obbligo del **Parte_1** al versamento delle somme necessarie al ripianamento delle perdite derivanti dalla perdita di esercizio del **CP_1** in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione sorta a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2169/2024.

Tale controversia va ritenuta relativa al rapporto tra **CP_1** ed Ente Consorzio e a pretese creditorie tra gli stessi rientranti nei diritti disponibili delle parti con conseguente ammissibilità in astratto della clausola compromissoria sul punto.

In concreto, dalla lettura dello Statuto la questione rientra nella competenza arbitrale stabilita in via convenzionale.

L'art. 62 dello Statuto della opposta prevede che “Ogni controversia tra i Comuni consorziati tra essi e il **CP_1**, derivante dalla interpretazione e/o l'esecuzione del presente statuto sarà rimessa alle determinazioni di un collegio arbitrale, composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri così nominati, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Salerno. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di nessuna impugnazione avanti l'Autorità giudiziaria”.

L'estensione della previsione non lascia dubbi sulla possibilità di ricomprendere la materia del contendere tra le controversie da rimettere al collegio arbitrale.

Quindi, l'eccezione compromissoria formulata dalle opposenti risulta fondata, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso deve essere accolta e il decreto ingiuntivo va revocato, restando assorbite tutte le altre questioni.

Le spese possono essere compensate visto che la competenza arbitrale emerge solo ex post in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e che comunque i rapporti tra i soggetti consorziati, soprattutto se enti pubblici, anche ove regolati per statuto, non sono di agevole e univoca interpretazione in ragione del particolare regime degli enti coinvolti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così

dispone:

1. **Accoglie** l'opposizione proposta da *Parte_1* ;

e per l'effetto:

2. **Revoca** il decreto ingiuntivo n. 2169/2024, pubblicato in data 5.12.2024 dal Tribunale di Salerno;

3. **Compensa** interamente tra le parti le spese di lite.

Salerno, 17 settembre 2025

Il Giudice

dott.ssa Enza Faracchio